



Avvocato
Via Piave, 6/9
80027 - Frattamaggiore (NA)
Tel. 081.8306144



COOLA
3236/19.

SENTENZA N°
(R.G. N. 1616/19)
CRON. N.
REP.

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Il Giudice di Pace di Marano di Napoli - nella persona dell'Avv. Giovanna Iodice ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1616 ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017
avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo e vertente

TRA

Comune di Giugliano in Campania P.Iva 80049220637 in persona del Sindaco pro tempore, rapp.to e difeso, giusta mandato a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Giuseppina Cirullo presso la quale el.te domicilia in Villa Literno (ce) alla Via Umberto Nobile, 7 **OPPONENTE**

E

Fontana Vincenzo el.te dom.to in Frattamaggiore (na) alla Via Piave, 6 presso lo studio dell'Avv. Domenico Barra dal quale è rapp.to e difeso, giusta mandato a margine del ricorso per ingiunzione di pagamento **OPPOSTO**

CONCLUSIONI

Come da verbali ed atti di causa.

MOTIVI

In limine si premette che la sentenza che segue sarà redatta in attuazione dell'art. 45 comma 17, Legge 18.06.09 n. 69, entrata in vigore in data 04.07.2009 che, novellando l'art. 132 n. 4 c.p.c. dispone che la sentenza sia redatta mediante esposizione delle

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

IN FATTO. Con atto di citazione ritualmente notificato il Comune di Giugliano in Campania conveniva in giudizio Fontana Vincenzo proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1527 reso dal Giudice di Pace di Marano di Napoli in data 17.06.2015 per l'importo di €. 3.108,00, oltre spese e accessori, per sentirlo dichiarare la nullità e conseguentemente sentirlo revocare. Si costituiva Fontana Vincenzo che impugnava la domanda e chiedeva il rigetto della proposta opposizione. Con ordinanza resa in data 15.03.2017, ritualmente comunicata alle parti, Questo Giudice accoglieva la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto opposto. All'udienza del 29.03.2019, parte attrice dichiarava che il Comune di Giugliano aveva corrisposto le somme di cui al decreto opposto e chiedeva pertanto che il Giudice si pronunciasse solo sulle spese del giudizio. Sulle conclusioni rassegnate da parte opposta, la causa veniva assegnata in decisione.

IN DIRITTO. Nessun dubbio circa la legittimazione delle parti. In particolare va osservato che parte attrice ha prodotto copia della convenzione stipulata dal Comune di Giugliano in data 09.05.2005 per l'affidamento di incarico ad alcuni professionisti, tra cui l'Arch. Vincenzo Fontana, per la catalogazione, ai sensi della L.R. n. 26/2002, del patrimonio immobiliare di interesse storico, artistico ed ambientale.

Passando al merito, la dichiarazione resa da parte attrice alla udienza di precisazione delle conclusioni comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere ed il decreto ingiuntivo opposto dev'essere revocato. In pratica in corso di causa è venuto meno l'interesse ad agire e a contraddire delle parti con riguardo al credito relativo al capitale ed agli interessi portato dal decreto ingiuntivo opposto. Invero, per "interesse ad agire" deve intendersi quella "condizione dell'azione" espressamente enunciata dall'art. 100 c.p.c., in forza del quale "per proporre una domanda o per contraddire alla stessa, è necessario avervi interesse". L'interesse cui fa riferimento la norma citata non dev'essere inteso in senso economico e tanto meno nel senso di quella generica convenienza implicita in ogni atto umano consapevole, bensì nel senso di interesse per quell'ulteriore e diverso bene che può conseguirsi attraverso l'attività giurisdizionale, ossia la tutela giurisdizionale (cfr. Cass.

civile 9 dicembre 1980 n. 6371; Cass. civile 02 febbraio 1983 n. 901). Più esattamente, l'interesse ad agire consiste nell'affermazione, contenuta nella domanda, dei fatti costitutivi o dei fatti lesivi di un diritto già concreto ed attuale (cfr. Cass. civile 07 dicembre 1985 n. 6177). In altre parole ancora, l'interesse ad agire si risolve nella "concreta utilità del provvedimento richiesto al Giudice rispetto alla situazione antigiuridica denunciata", utilità che deve sussistere non solo al momento della proposizione dell'atto introduttivo del giudizio, bensì anche al momento della decisione del Giudice. Secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, condiviso da questo Giudice, la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o, come nel caso di specie, per il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso. Con specifico riguardo al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, la Cassazione più recente suole ritenere che, non essendo un tale giudizio limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, estendendosi all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza, la "cessazione della materia del contendere" verificatasi successivamente alla notifica del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche la pronuncia (di merito e suscettibile di passare in giudicato) resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. lav., 10 aprile 2000, n. 4531 in Giust. civ. Mass. 2000, 772). La Cassazione ha anche affermato che se il debitore, dopo il deposito in cancelleria del ricorso per decreto ingiuntivo, paga parte della somma, e la restante parte

dopo la notifica di esso, l'opposizione va accolta per "cessazione della materia del contendere" e il decreto va revocato, mentre l'onere delle spese va regolato tenendo conto che il processo - da valutare avendo riguardo al complessivo svolgimento di esso e all'esito del giudizio di opposizione - è unico, con conseguente esclusione di un'autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione per regolare quelle della fase monitoria." (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 13 giugno 1997, n. 5336 in Giust. civ. Mass. 1997, 984).

Nel caso di specie, avendo il Comune di Giugliano corrisposto all'Arch. Vincenzo Fontana l'importo capitale e gli interessi di mora così come liquidati in decreto ingiuntivo, dev'essere innanzitutto dichiarata cessata la materia del contendere per la sopravvenuta carenza di interesse ad agire e a contraddire delle parti relativamente al suddetto credito, venendo meno la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta dalla convenuta-opposta, residuando unicamente un contrasto sulle spese di lite.

Inoltre, il decreto ingiuntivo opposto dev'essere revocato in quanto, secondo quanto si è detto in precedenza, trattandosi di cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto conseguenza dell'integrale pagamento del capitale e degli interessi portati dal decreto ingiuntivo opposto e, dunque, di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata, comportante inoltre la carenza sopravvenuta di interesse, viene travolta necessariamente anche la pronuncia (suscettibile di passare in giudicato) resa nella fase monitoria.

Quanto alle spese processuali, va osservato che anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese giudiziarie devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della "soccombenza virtuale" (cfr. Cass. civile, sez. III, 8 giugno 2005, n. 11962 in Giust. civ. Mass. 2005, f. 6; Cass. civile, sez. III, 2 agosto 2004, n. 14775 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 7-8; Cass. civile sez. III, 10 aprile 1998, n. 3734 in Giust. civ. Mass. 1998, 789; Tribunale Torino, Sent. 09 marzo 2006). Con particolare riguardo al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, come si è detto in precedenza, la Cassazione ha anche affermato che se il debitore, dopo il deposito in cancelleria del ricorso per decreto

ingiuntivo, paga parte della somma, e la restante parte dopo la notifica di esso, l'opposizione
va accolta per "cessazione della materia del contendere" e il decreto va revocato,
mentre l'onere delle spese va regolato tenendo conto che il processo - da valutare avendo
riguardo al complessivo svolgimento di esso e all'esito del giudizio di opposizione - è unico,
con conseguente esclusione di un'autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione per
regolare quelle della fase monitoria. (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 13 giugno 1997,
n. 5336 in Giust. civ. Mass. 1997, 984).

Nel caso di specie, il credito vantato dall'opposto risulta documentalmente provato dalla
convenzione stipulata dal Comune di Giugliano in data 09.05.2005, già prodotta nella fase
monitoria, con la quale veniva affidato all'Arch. Fontana l'incarico di redigere 37 schede
per la catalogazione del patrimonio immobiliare d'interesse storico, artistico ed ambientale
del Comune di Giugliano, prevedendo un compenso di €. 120,00 per ogni scheda. L'Arch

Fontana eseguiva l'incarico ed il Comune di Giugliano con determina n. 635/211, anch'essa
prodotta in atti, liquidava il 30% del compenso pattuito e l'Arch. Fontana emetteva fattura n.
del 12.04.2011 per l'importo di €. 1.118,54, somma regolarmente corrisposta dal Comune.

Per contro parte opponente a sostegno della proposta opposizione, ha sollevato una generica
contestazione circa il mancato finanziamento da parte della regione Campania che avrebbe
determinato la liquidazione in favore dei professionisti solo del 30% di competenza
comunale e che il residuo 70% sarebbe stato corrisposto entro 30 giorni dall'erogazione del
contributo Regionale ai sensi della L.R. 26/2002, ma non ha mai contestato l'esatto
adempimento da parte dell'Arch. Fontana Vincenzo. Sta di fatto che la Regione Campania
non ha mai inserito il Comune di Giugliano tra i beneficiari del contributo per non avere
l'Ente trasmesso la relativa pratica entro i termini previsti. E' di chiara evidenza che
l'inadempimento del Comune di Giugliano ha reso impossibile, per causa imputabile allo
stesso Comune, lo spirare del termine per il pagamento di cui all'art. 6 della convenzione
stipulata tra le parti e che, pertanto, il termine deve considerarsi spirato ed il credito vantato
dall'Arch. Fontana è divenuto esigibile. Parte opposta ha dunque fornito prova del proprio

credito mentre nessuna prova è stata fornita da parte opponente di aver adempiuto alla propria obbligazione, né a fronte del richiesto pagamento ha fornito prova dei fatti estintivi o modificativi della pretesa avanzata dall'istante come dedotti in citazione.

Tenuto conto dei rilievi che precedono, dovendosi, quindi, ravvisare una soccombenza virtuale in capo al Comune di Giugliano quest'ultimo dev'essere dichiarato tenuto e condannato a rimborsare alla controparte le spese processuali del presente giudizio di opposizione, così come liquidate in dispositivo ai sensi dell'art. 9 del D.L. 24.01.2012 n.1 convertito con L. 24.03.2012 n. 27 nonché ex D.M. 140/2012 così come modificato dal D.M. N. 55/14 in G.U. n. 77 del 02.04.2014 tenuto conto del valore della causa e delle attività svolte nelle singole fasi del giudizio

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Marano di Napoli, nella persona dell'Avv. Giovanna Iodice definitivamente pronunciando in ordine alla opposizione proposta da Comune di Giugliano in Campania contro Fontana Vincenzo, così provvede:

Dichiara cessata la materia del contendere.

- Revoca il decreto ingiuntivo opposto del Giudice di Pace di Marano di Napoli n. 1527/2015.
- Dichiara tenuto e condanna il Comune di Giugliano - opponente in persona del Sindaco pro tempore, a rimborsare a Fontana Vincenzo le spese processuali del presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi € 1.300,00 di cui € 100,00 per spese, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge con attribuzione all'Avv. Domenico Barra che ha dichiarato di averne fatto anticipo.

Sentenza esecutiva ex lege.

Così deciso in Marano di Napoli, scritto e trasmesso in Cancelleria in data

03:04:2019	IL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI
PUBBLICATA IN CANCELLERIA	
10 APR. 2019	
IL CANCELLIERE	



REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

E' copia conforme all'originale n. 3239/19 che si rilascia in forma esecutiva a richiesta di: Avv. DOMENICO BARDA
Marano di Napoli li 21 / 02 / 2020

È CONFORME ALLA COPIA ESECUTIVA

Marano di Napoli, 21/02/2020

LE CANCELLI



NOTA ESPLICATIVA

Per prof. **avv. Domenico BARRA** con studio in Frattamaggiore via Piave n.6//9, procuratore di se stesso nato a Cardito il 10-10-48 c.f.: BRR DNC 48 R10 B759R ---- p.iva: 00048501217

Chiede che le comunicazioni siano inviate a mezzo fax al numero 081-8306144 ovvero all'indirizzo di posta elettronica avvdomenicobarra@libero.it o ancora all'indirizzo di p.e.c. domenicobarra@avvocatinapoli.legalmail.it

premette

Il Giudice di Pace di Marano di Napoli in data 03-04-2019 ha pronunciato la sentenza n.3234/2019 (sentenza pubblicata il 10-04-2019) – causa già scritta al R.G. 1616/2017 – con la quale:

""il Giudice di Pace di Marano, nella persona dell'Avv. Giovanna Iodice definitivamente pronunciando in ordine alla opposizione proposta da Comune di Giugliano in Campania contro Fontana Vincenzo, così provvedo:

- *Dichiara cessata la materia del contendere.*
- *Revoca il decreto ingiuntivo opposto del Giudice di Pace di Marano n. 1527/2015.*
- *Dichiara tenuto e condanna il Comune di Giugliano – opponente in persona del Sindaco pro tempore, a rimborsare a Fontana Vincenzo le spese processuali del presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi € 1.300,00 di cui € 100,00 per spese, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge con attribuzione all'Avv. Domenico Barra che ha dichiarato di averne fatto anticipo.*

Sentenza esecutiva ex lege.

Così deciso in Marano di Napoli, scritto e trasmesso in Cancelleria in data 03.04.2019""

Con il presente atto l'avv. Barra Domenico, quale procuratore di se stesso

notifica

la sentenza n. 3234/2019 emessa dal Giudice di Pace di Marano di Napoli il 03-04-2019 pubblicata il 10-04-2019, munita di formula esecutiva apposta il 21-02-2020 a:

Comune di Giugliano in Campania (Napoli) P.Iva 80049220637 – in persona legale rappresentante pro tempore - con sede in 80014 Giugliano in Campania (Napoli) al Corso Campano n.200

Chiede la corresponsione delle somme dovute - evidenziando che l'istante ha optato per il regime forfettario -:

SPESE		
Spese liquidate in sentenza	100,00	
Spese successive	50,00	
Totale spese	150,00	150,00
ONORARIO		
Onorario in sentenza	1.200,00	
Rimborso forfettario	180,00	
Totale	1.380,00	
4% CPA	55,20	
Totale imponibile	1.435,20	
22 % IVA		
Totale	1.435,20	1.435,20
TOTALE GLOBALE		1.585,20

Frattamaggiore, 21 febbraio 2020

prof. avv. Domenico BARRA

Allega Bozza Fattura per evidenziare che l'istante ha optato per il regime forfettario

STUDIO LEGALE

Avv. Prof. Domenico BARRA

via Piave n. 6 - 80027 FRATTAMAGGIORE (NA)

studio : tel./fax 081.8306144 - cell. 338-8569192

P.e.c.: domenicobarra@avvocatinapoli.legalmail.it

E mail: avvdomenicobarra@libero.it

Bozza fattura

21/02/2020

Ricevo da Comune di Giugliano in Campania(Napoli)
Corso campano n.200 - 80014 Giugliano
P.Iva 80049220637

La somma di euro millecinquecentottantacinque//20

Prestazioni sostenute in nome e per conto del cliente Arch. Fontana Vincenzo

Giudice di Pace di Marano di Napoli

sentenza n. 3234/19 - R.G. 1616/2017 opposizione D.I. 1527/2015

Parti: Comune di Giugliano in Campania
contro Arch. Fontana Vincenzo

C.F. BRR DNC 48R10 B759R

P. Iva 00048501217

Totale Onorario 1.380,00

Totale Spese 150,00

CPA 4% 55,20

Imponibile 1.435,20

Totale Globale 1.585,20

**Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1 commi 54 - 89, legge 170/2014
così come modificato dalla legge n. 208/2015 e dalla legge n. 145/2018**

**NON SOGGETTA AD IVA NE' A RITENUTA AI SENSI
DELL'ART. 1 COMMA 67 LEGGE 170/2014**

Indico anche le mie coordinate bancarie lasciando a Voi la scelta se inviare le mie competenze
con assegno ovvero accreditarle sul mio c/c professionale:

IBAN: IT47 L031 0439 8910 0000 0820 084

Deutsche Bank - 80027 Frattamaggiore (Napoli) - Agenzia A - Piazza Pezzullo

prof. avv. Domenico BARRA

n.b. - La fattura sarà emessa nei 15 giorni dall'effettivo pagamento e Vi sarà inviata in copia



RELATA DI NOTIFICA

Ai sensi della Legge 21-01-1994 n. 53 pub. sulla G.U. del 26-01-1994 n. 20.

Io sottoscritto Avvocato Domenico Barra, in virtù dell'autorizzazione n. 001682 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli del 19-02-2014, previa iscrizione al numero 429 del mio registro cronologico ho notificato per conto di :

Barra avv. Domenico nato a Cardito il 10-10-1948 c.f. BRR DNC 48R10 B759R -

la sentenza n. 3234/2019 emessa dal Giudice di Pace di Marano di Napoli il 03-04-2019 pubblicata il 10-04-2019, munita di formula esecutiva apposta il 21-02-2020 a:

Comune di Giugliano in Campania (Napoli) P.Iva 80049220637 - in persona legale rappresentante pro tempore - con sede in 80014 Giugliano in Campania (Napoli) al Corso Campano n.200

Trasmettendo copia conforme per mezzo del servizio postale con racc. A/R n. 78773091547-5

Spedita dall'Ufficio Postale di Frattamaggiore succursale 1 in data corrispondente a quella del timbro postale affinché ne abbia piena e legale scienza per tutti gli effetti di legge.

Prof. Domenico BARRA
Avvocato
Via Piave, 6/9
80027 - Frattamaggiore (NA)
Tel. 081.8306144

